ACCORDO
TRA
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
E
CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR ROMÂNIA

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) e CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR ROMÂNIA (CNSC), di seguito denominati collettivamente "Le Parti" e singolarmente "La Parte",

Riconoscendo che la corruzione erode le strutture economiche e sociali e deteriora il benessere di popoli e nazioni in tutto il mondo;

Consapevoli che la prevenzione e la lotta alla corruzione transnazionale possono essere rafforzate dalla collaborazione tra le Parti in conformità alle leggi e ai regolamenti dei rispettivi Paesi;

Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale e la necessità di attuare strumenti internazionali giuridicamente vincolanti contro la corruzione, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e i suoi meccanismi di revisione tra pari,

hanno concordato di stipulare il seguente Accordo:

Articolo 1: Disposizioni generali

1. Lo scopo del presente Accordo è quello di fornire un quadro di collaborazione tra le Parti per promuovere gli obiettivi e le finalità comuni in materia di prevenzione e lotta alla corruzione, in particolare negli appalti pubblici, come ulteriormente elaborato all'articolo 2 di seguito.
2. Il presente accordo non comporta alcun impegno finanziario da parte di entrambe le parti. Le attività da realizzare nell'ambito del presente Accordo sono soggette alla disponibilità di personale e di risorse finanziarie. L'attuazione di progetti e programmi ai sensi del presente Accordo richiederà la firma di accordi giuridici separati tra le Parti. I termini di tali accordi saranno soggetti alle disposizioni del presente Accordo.

Articolo 2: Settori di cooperazione

Le Parti collaborano attraverso:

1. Consultazioni reciproche, scambio di informazioni e migliori pratiche relative all'attuazione delle politiche anticorruzione e degli appalti pubblici;
2. Organizzazione di seminari congiunti, tavole rotonde, conferenze, corsi di formazione e altri eventi educativi volti a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla prevenzione della corruzione in particolare negli appalti pubblici;

3.Organizzazione di incontri ad alto livello per discutere strategie e aree di cooperazione bilaterale;
4. Qualsiasi altra forma di cooperazione nell'ambito del presente Accordo.

Articolo 3: Legge applicabile

1. Il presente Accordo sarà attuato in conformità con la legislazione italiana e rumena, nonché con il diritto comunitario e internazionale pubblico applicabile.
2. Il presente Accordo non costituisce un accordo internazionale che possa comportare obblighi di diritto internazionale. Nessuna disposizione del presente Accordo deve essere intesa ed eseguita come un obbligo legale delle Parti.

Articolo 4: Punti di contatto

1. Ciascuna Parte designerà il proprio rappresentante come Persona di contatto. Qualsiasi modifica del referente di una Parte sarà comunicata all'altra Parte.
2. Per AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ITALIA, il referente sarà Lorenza PONZONE.
3. Per la CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR ROMÂNIA il referente sarà Anca-Roxana DOBRE.

Articolo 5: Diritti di proprietà intellettuale

1. I diritti di proprietà intellettuale, in particolare il diritto d'autore, relativi ad aree quali informazioni, software e disegni, messi a disposizione dal CNSC e dall'ANAC per essere utilizzati per svolgere le attività previste dal presente accordo, rimarranno di proprietà della parte originaria. Le autorizzazioni appropriate per l'uso di tale materiale da parte dell'altra parte saranno trattate negli accordi conclusi in conformità con l'articolo 1, paragrafo 2, di cui sopra.
2. I diritti di proprietà intellettuale in settori che dovrebbero essere sviluppati nell'ambito del presente Accordo, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le informazioni, il software e i disegni, saranno trattati negli accordi conclusi in conformità con l'articolo 1, paragrafo 2, di cui sopra.

Articolo 6: Riservatezza e logo

1. Ciascuna Parte garantirà la riservatezza delle informazioni fornite dall'altra Parte.
2. Le Parti si impegnano a compiere tutti gli sforzi ragionevoli e necessari per evitare la divulgazione delle informazioni riservate ricevute.

3. Le informazioni fornite da una parte all'altra saranno sempre considerate strettamente confidenziali e non potranno essere divulgate al di fuori delle rispettive organizzazioni.
4. Le eccezioni su singole questioni saranno concordate dalle Parti.
5. Le informazioni sul presente Accordo saranno pubblicate sui siti web delle Parti.
6. Le Parti pubblicizzeranno le iniziative comuni. In particolare, i loghi delle Autorità saranno utilizzati nel contesto delle attività comuni contemplate dal presente Accordo. Qualsiasi altro utilizzo del logo delle Parti richiederà il consenso preventivo della Parte interessata.

Articolo 7: Responsabilità

Ciascuna Parte sarà responsabile delle richieste di risarcimento derivanti dalle proprie azioni o omissioni, e da quelle del proprio personale, in relazione al presente Contratto.

Articolo 8: Divergenze di interpretazione

Eventuali divergenze nell'interpretazione e/o nell'attuazione del presente Accordo saranno risolte in via amichevole mediante consultazioni e negoziati diretti tra i capi esecutivi delle Parti.

Articolo 9: Emendamenti

Le Parti possono modificare il presente Accordo per iscritto, di comune accordo. Tali modifiche costituiranno parte integrante del presente Accordo.

Articolo 10: Disposizioni finali

1. Il presente Protocollo d'intesa entra in vigore alla data della firma dell'ultima Parte. Esso rimarrà in vigore per un periodo di 3 (tre) anni.
2. A condizione che la sua attuazione sia stata soddisfacente, il presente memorandum d'intesa può essere rinnovato per un ulteriore periodo di tre anni mediante un accordo scritto tra le parti.
3. Ciascuna Parte può recedere dal presente Accordo con un preavviso scritto di tre mesi all'altra Parte.
4. In caso di risoluzione del presente Accordo, i diritti e gli obblighi delle Parti definiti in qualsiasi altro strumento legale eseguito in base al presente Accordo cesseranno di essere efficaci.
5. Nonostante quanto sopra, l'eventuale risoluzione del presente Accordo non pregiudica (i) l'ordinato completamento di qualsiasi attività di collaborazione in corso e (ii) qualsiasi altro diritto e obbligo delle Parti

maturato prima della data di risoluzione ai sensi del presente Accordo o di qualsiasi strumento legale eseguito ai sensi del presente Accordo.

6. Gli obblighi stabiliti ai sensi degli articoli da 5 a 8 inclusi non decadono con la risoluzione del presente Accordo.

Scritto in tre originali in lingua italiana, rumena e inglese; tutti i testi sono autentici. In caso di divergenza di interpretazione, prevarrà il testo in inglese.

Firmato a Roma, il 16 Marzo 2023.

Per AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Avv. Giuseppe Busia

Per CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR ROMÂNIA
A nome di
Presidente
Florentina DRĂGAN,

Anca-Roxana DOBRE